



# UNIONE GAS AUTO S.P.A.

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA  
ISTITUITO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO  
8 GIUGNO 2001, N. 231

0	10/07/2012		
<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	ODV <i>Verificato</i>	CDA <i>Approvato</i>

## INDICE

1.	<b>SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
2.	<b>NOMINA E COMPOSIZIONE .....</b>	<b>3</b>
3.	<b>DURATA IN CARICA.....</b>	<b>4</b>
4.	<b>CESSAZIONE DALL'INCARICO .....</b>	<b>4</b>
5.	<b>RIPORTO INFORMATIVO .....</b>	<b>5</b>
6.	<b>REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ .....</b>	<b>6</b>
7.	<b>CAUSE D'INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ .....</b>	<b>6</b>
8.	<b>OBBLIGHI .....</b>	<b>7</b>
9.	<b>POTERI .....</b>	<b>7</b>
10.	<b>COMPITI .....</b>	<b>8</b>
11.	<b>COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI .....</b>	<b>9</b>
12.	<b>RIUNIONI PERIODICHE .....</b>	<b>9</b>
13.	<b>VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI .....</b>	<b>9</b>
14.	<b>REGOLAMENTO .....</b>	<b>9</b>
15.	<b>VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI .....</b>	<b>10</b>
16.	<b>RESPONSABILITÀ .....</b>	<b>10</b>
17.	<b>MODIFICHE ALLO STATUTO.....</b>	<b>11</b>

## **1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1.1 È istituito presso Unione Gas Auto Spa (di seguito "Azienda") un Organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza") in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Azienda con delibera del Consiglio di Amministrazione (di seguito "CdA") del 03/08/2011, allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Azienda, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. n. 300/2000"* (di seguito "Decreto").

## **2. NOMINA E COMPOSIZIONE**

- 2.1 L'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale composto da almeno due componenti, di cui uno necessariamente esterno.
- 2.2 L'Organismo di Vigilanza è nominato dal CdA. Il numero e la qualifica dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, sia interni sia esterni, sono decisi dal CdA sulla base delle dimensioni della Azienda e dall'attività svolta.
- 2.3 Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza fosse composto da un numero dispari di componenti, il CdA provvede, altresì, a nominare il Presidente con il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni collegiali.
- 2.4 Il compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dal CdA.
- 2.5 La nomina dell'Organismo di Vigilanza, da parte del CdA, deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà, successivamente, formalmente comunicato da parte del CdA a tutti i livelli aziendali, mediante la circolarizzazione di un comunicato interno che illustri poteri, compiti, responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, nonché la sua collocazione gerarchica ed organizzativa e le finalità della sua costituzione.

### 3. DURATA IN CARICA

- 3.1 L'Organismo di Vigilanza della Società è istituito con delibera del CdA, resta in carica per tre anni dalla nomina ed è rieleggibile. L'Organismo di Vigilanza cessa per decorrenza del termine del periodo stabilito in sede di nomina, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dell'Organismo stesso, che deve essere effettuata nel primo CdA utile.
- 3.2 Se, nel corso della carica, un componente dell'Organismo di Vigilanza cessa dal suo incarico, il CdA provvede alla sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con gli altri componenti rimasti in carica e, in mancanza, con altro nominato *ad interim* dal CdA.

### 4. CESSAZIONE DALL'INCARICO

- 4.1 La revoca dell'Organismo di Vigilanza e di ciascun componente compete esclusivamente al CdA.
- 4.2 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere revocato, salvo per giusta causa. A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:
- una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
  - l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
  - un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
  - una sentenza di condanna della Azienda ai sensi del Decreto, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
  - il rinvio a giudizio, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
  - il rinvio a giudizio, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

- 4.3 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi.
- 4.4 L'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza cesserà automaticamente con il venir meno del rapporto di lavoro del componente interno alla Azienda.

## 5. RIPORTO INFORMATIVO

- 5.1 L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'efficacia ed osservanza del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi.
- 5.2 A tal fine, l'Organismo di Vigilanza predispone:
- con cadenza annuale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta da presentare al CdA;
  - immediatamente al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione da presentare al Presidente del CdA.
- 5.3 Nell'ambito del *reporting* semestrale vengono affrontati i seguenti aspetti:
- controlli e verifiche svolti dall'Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;
  - stato di avanzamento di eventuali progetti di implementazione/revisione di processi sensibili;
  - eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedono aggiornamenti nell'identificazione dei rischi o variazioni del Modello;
  - eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;
  - altre informazioni ritenute significative; valutazione di sintesi sull'adeguatezza del Modello rispetto alle previsioni del Decreto.
- 5.4 Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

## 6. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ

6.1 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

6.2 È necessario che l'Organismo di Vigilanza sia dotato delle seguenti:

### a) Competenze:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Azienda opera;
- conoscenze giuridiche *tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato*;
- *capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale*;
- conoscenza di principi e tecniche proprie di *Internal Auditing*;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva" e "consulenziale".

### b) Caratteristiche personali:

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

## 7. CAUSE D'INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

7.1 Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni.

7.2 I componenti dell'Organismo di Vigilanza non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né dovranno essere legati alla Azienda da interessi economici (es. partecipazioni azionarie) o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse.

7.3 Non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza e, se eletti, decadono:

- coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto;
- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;

7.4 il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle

società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo ove il Presidente o un componente dell'Organismo di Vigilanza incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità sopra dette, il CdA, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non superiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il mandato decadrà automaticamente.

## **8. OBBLIGHI**

- 8.1 I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze.
- 8.2 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.
- 8.3 I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

## **9. POTERI**

- 9.1 Per esercitare efficacemente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza ha poteri ispettivi e di controllo, in particolare:
  - ha libero accesso a tutti i documenti e tutte le informazioni presso tutte le funzioni della Azienda ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
  - può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Azienda ovvero di consulenti esterni nel rispetto della normativa di riferimento per l'attribuzione di incarichi professionali e dei contratti di lavoro.
- 9.2 A tale proposito il CdA assegna un *budget annuale* per consentire all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal Decreto.

## **10. COMPITI**

10.1 All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare in generale:

- sulla reale (e non meramente formale) efficacia del Modello e sulla sua adeguatezza rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il Decreto;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari;
- sull'aggiornamento del Modello nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali o normative.

10.2 L'Organismo di Vigilanza deve in particolare:

- effettuare verifiche mirate su specifiche attività a rischio avendo libero accesso ai dati relativi;
- promuovere l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal Decreto;
- monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello in ambito aziendale promosse dalla funzione competente;
- raccogliere e gestire le informazioni necessarie a fornire un quadro costantemente aggiornato circa l'attuazione del Modello;
- esprimere, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e di controllo, una valutazione periodica sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del Decreto, ai principi di riferimento, alle novità normative ed agli interventi giurisprudenziali di rilievo, nonché sull'operatività dello stesso;
- segnalare al Presidente eventuali violazioni di protocolli o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché questi possa adottare i necessari interventi di adeguamento coinvolgendo, ove necessario, il CdA;
- vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell'organo deputato per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni.



**11. COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI**

- 11.1 Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto.
- 11.2 Ai collaboratori dovrà essere richiesto dall'Organismo di Vigilanza il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza, di cui al precedente punto 7.

**12. RIUNIONI PERIODICHE**

- 12.1 L'Organismo di Vigilanza deve riunirsi presso la sede dell'Azienda almeno una volta ogni 3 mesi e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o l'opportunità.

**13. VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI**

- 13.1 Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza deve redigersi un verbale, trascritto in un apposito libro conservato a cura della segreteria dell'Organismo di Vigilanza.
- 13.2 Da detto verbale devono risultare:
- i nomi dei componenti presenti;
  - l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni;
  - per ogni argomento trattato, le dichiarazioni a verbale ove richieste;
  - la delibera adottata.
- 13.3 Il verbale deve essere sottoscritto dagli intervenuti.

**14. REGOLAMENTO**

- 14.1 La definizione degli aspetti attinenti alla continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza, la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli e l'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi sono oggetto di apposito regolamento che verrà tempestivamente approvato in autonomia dall'Organismo di Vigilanza e che dovrà essere trasmesso al Cda.

## **15. VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI**

- 15.1 Per la validità delle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Per le deliberazioni aventi ad oggetto problematiche delicate ovvero problematiche particolarmente rilevanti o riguardanti il Vertice aziendale, è necessaria la presenza di tutti i componenti in carica dell'Organismo di Vigilanza.
- 15.2 Le deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza ha diritto ad un voto, ad eccezione del Presidente, qualora nominato al quale spettano, in caso di parità, due voti. Il voto è palese, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dall'Organismo stesso.
- 15.3 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza presente alla riunione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso.
- 15.4 Il componente dell'Organismo di Vigilanza che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto d'interesse tale da determinare in concreto una divergenza tra l'interesse della Azienda e quello personale, deve darne comunicazione agli altri componenti, astenendosi dal partecipare alle riunioni e alle deliberazioni relative, pena l'invalidità della delibera adottata.

## **16. RESPONSABILITÀ**

- 16.1 Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono solidalmente responsabili nei confronti della Azienda dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.
- 16.2 La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell'Organismo di Vigilanza non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso ed abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione al CdA della Azienda.
- 16.3 Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello sono sanzionabili ai sensi del Sistema Disciplinare previsto dal Modello stesso e dal CCNL di riferimento dell'azienda.

## **17. MODIFICHE ALLO STATUTO**

- 17.1 Eventuali modifiche al presente statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal CdA.